



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



SSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

Allegato A alla Det. n. 6064/166 del 17 aprile 2020

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) N. 1305/2013

MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

SOTTO-MISURA 11.1

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

SOTTO-MISURA 11.2

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO E DI PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2020



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Sommario

1.	FINALITÀ DELLA MISURA	4
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	LOCALIZZAZIONE	4
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA	5
5.	SOTTO-MISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	5
5.1.	Descrizione del tipo di intervento	5
5.2.	Beneficiari	5
5.3.	Condizioni di ammissibilità	5
5.4.	Impegni di sotto-misura 11.1	7
5.4.1.	Impegni obbligatori:	7
5.4.2.	Impegni aggiuntivi non obbligatori della sotto-misura 11.1	8
5.5.	Periodo di impegno della sotto-misura 11.1	9
5.6.	Tipo di sostegno e importi dei premi della sotto-misura 11.1	10
6.	SOTTO-MISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	12
6.1.	Descrizione del tipo di intervento	12
6.2.	Beneficiari	12
6.3.	Condizioni di ammissibilità sotto-misura 11.2	13
6.4.	Impegni di sotto misura 11.2	14
6.4.1.	Impegni obbligatori sotto misura 11.2:	14
6.4.2.	Impegni aggiuntivi non obbligatori sotto-misura 11.2	15
6.5.	Periodo di impegno sotto-misura 11.2	16
6.6.	Tipo di sostegno e importi dei premi sotto-misura 11.2	17
7.	ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2	19
7.1.	Selezione delle domande di sostegno	19
7.2.	Clausola di revisione	19
7.3.	Adeguamento degli impegni	20
7.4.	Combinazione di Misure/Sotto-misure/Tipi di intervento	20
7.5.	Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11	21
7.6.	Variatione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno	22
8.	Controlli Misura 11 Agricoltura biologica	23
9.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	23
9.1.	Disposizioni per l'anno 2020 derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19	23
9.2.	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	24



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

9.3. Tipologia di domanda	24
9.4. Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento	25
9.5. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento	26
9.6. Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014	26
9.7. Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)	27
9.8. Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)	28
9.9. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(UE) 640/2014.	29
9.10. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e trasferimento degli impegni	30
10. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	30
11. DISPOSIZIONI FINALI	31
12. RICORSI	32
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
14. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	32
15. ALLEGATI	40



1. FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura 11 Agricoltura biologica ha la finalità di supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica e che aderiscono ad una delle seguenti sotto-misure:

- 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Gli impegni previsti contribuiscono alla Priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”*, con riferimento diretto alle “focus area” 4B) Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa e 4C) Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. Contribuiscono inoltre alla Priorità 5 *“Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale e alla focus area 5E) promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale”*.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEARS, ambiente e cambiamenti climatici.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande presentate nell’annualità 2020, a valere su una delle seguenti sotto-misure:

- 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Possono essere presentate le seguenti domande:

- domande di sostegno e pagamento per l’assunzione di nuovi impegni previsti da una delle due sotto-misure, a partire dal 15 maggio 2020;
- domande di pagamento per confermare nell’anno 2020 gli impegni assunti per una delle sotto-misure con le domande di sostegno e pagamento annualità 2016, o annualità 2017 o annualità 2018 o annualità 2019.

3. LOCALIZZAZIONE

La Misura 11 si applica all’intero territorio della Regione Sardegna.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA

Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento e di pagamento ammissibili della Misura 11 - annualità 2020, sono assicurate dalla dotazione finanziaria programmata per la Misura 11 nel PSR 2014/2020, pari a 78.250.000 euro, dalla quale devono essere detratte, le spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili della Misura 214 "Azione 1 Agricoltura biologica" del PSR 2007/2013 e le spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili della Misura 11 "Agricoltura Biologica" annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.

5. SOTTO-MISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento della sotto-misura 11.1 sostiene la conversione dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale al metodo di coltivazione e allevamento biologico. Il sostegno compensa i maggiori costi e i mancati guadagni derivanti dall'adesione al metodo di produzione biologica, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Gli impegni previsti dalla sotto-misura 11.1 vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

5.2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.

5.3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.).
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** aver presentato notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema Informativo del Biologico (SIB) nel periodo compreso tra il



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

15 maggio 2019 e il termine di presentazione della domanda 2020 (compreso il periodo di ritardo consentito fissato ai sensi della normativa comunitaria).

• **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**

1. le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
2. le superfici agricole e gli allevamenti richiesti e ammessi a premio devono essere notificati come biologici;
3. possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici notificati in convenzionale non sono ammissibili al premio;
4. le colture richieste e ammissibili al premio sono indicate nell'Allegato 2 "*Tabella prodotti-interventi*". Ogni coltura inserita nella su detta tabella, è codificata con un codice-prodotto associato in maniera univoca ad uno dei seguenti Gruppi coltura/Interventi. Pertanto una coltura, ovvero un codice-prodotto, può essere associato soltanto ad un Gruppo coltura/Intervento.

Gruppi coltura/Interventi	
Colture non foraggiere	Colture foraggiere (SFA)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo	Mais e sorgo
Ortive in pieno campo	Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati
Ortive protette	Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati
Pesco	
Agumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	
Mandorlo	
Olivo	
Vite per uva da vino	
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)	
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	

5. tutte le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sopra-specificati possono essere ammissibili al premio "base";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6. le colture associate ai Gruppi coltura/Interventi individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammissibili, oltre che al premio base, anche al "premio aggiuntivo", a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e le superfici SFA sia almeno di 0,2 UBA/ha. Se il rapporto bestiame biologico aziendale/superficie SFA è inferiore a 0,2, tali superfici sono ammesse soltanto al premio base.

Il calcolo delle UBA è effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali, allevati secondo il metodo biologico, riportati nella seguente tabella:

Categorie di animali ¹	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

5.4. Impegni di sotto-misura 11.1

I beneficiari che aderiscono alla sotto-misura 11.1 assumono i seguenti impegni:

5.4.1. Impegni obbligatori:

- convertire per la prima volta tutte le superfici agricole e gli allevamenti aziendali dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica;
- condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno;
Soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici possono essere notificati e condotti in convenzionale, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio;
- assoggettarsi per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n.

¹ Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale, dimostrata dal documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo (OdC), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n. 889/2008, nonché dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
4. Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008).
5. Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008).
6. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008).
7. Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008).
8. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008).
9. Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008).
10. Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
 - a. Notifica di inizio attività al metodo biologico
 - b. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - aumento o diminuzione del numero di attività;
 - aumento o diminuzione di superficie condotta;
 - aumento o diminuzione UP zootecnia;
 - cambio dell'ODC di riferimento.

5.4.2.Impegni aggiuntivi non obbligatori della sotto-misura 11.1

Sulle superfici oggetto di impegno, coltivate con colture arboree, in aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 5.4.1, è possibile adottare annualmente l'impegno aggiuntivo facoltativo, non obbligatorio, denominato "D. Cover crop".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi sono così descritti:

Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio, nelle interfila delle colture arboree. Sulle



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

colture miglioratrici non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino sulle interfile delle colture arboree. Sulle colture di copertura non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide sulle interfile delle colture arboree e destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all' impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio è annuale;
- è assunto con la domanda di sostegno e pagamento e/o con le successive domande di pagamento, associando in domanda le superfici oggetto di impegno allo specifico Gruppo coltura/Intervento: Pesco con cover crop, Agrumi e altri fruttiferi con cover crop, Mandorlo con cover crop, Olivo con cover crop e Vite per uva da vino con cover crop, "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)";
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere assunto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
- le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali;
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)".

5.5. Periodo di impegno della sotto-misura 11.1

La durata del periodo di adesione alla Misura 11 è stabilita in cinque anni, di cui i primi 3 di adesione alla sotto-misura 11.1 e i due anni successivi di adesione alla sotto-misura 11.2.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Il periodo di impegno relativo alla domanda di sostegno 2020 per la sotto-misura 11.1 ha inizio il 15 maggio 2020 e termina il 14 maggio 2023. Dal 15 maggio 2023 al 14 maggio 2025 il beneficiario ha l'obbligo di continuare l'impegno con l'adesione alla sotto-misura 11.2.

I beneficiari della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Azione 2 "Difesa del suolo" del PSR 2007-2013, che nell'annualità 2014 hanno assunto l'impegno agroambientale nel periodo dal 17 giugno 2014 al 16 giugno 2020, possono presentare per le medesime superfici domanda di sostegno e pagamento per l'adesione alla sottomisura 11.1, in questo caso si verifica una parziale sovrapposizione tra i periodi di impegno della Misura 214 e la sottomisura 11.1. Al fine di evitare una sovra-compensazione per le superfici oggetto di entrambi gli impegni, il pagamento annuale della domanda 2020 della sottomisura 11.1 è decurtato in maniera proporzionata alla superficie agricola e ai giorni di sovrapposizione (numero 33 giorni).

5.6. Tipo di sostegno e importi dei premi della sotto-misura 11.1

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile.

Le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sotto-specificati possono essere ammissibili al premio "base". Gli importi del premio base, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, comprensivi dei costi di transazione, sono riportati nella tabella seguente:

Sotto-misura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"

Gruppi coltura/Interventi	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione*	Premio finale (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	51	304	24	277
Mais e sorgo	398	60	458	24	422
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	31	185	24	178
Ortive in pieno camp	554	46	600	24	578
Ortive protette	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesco*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	549	60	609	24	573
Mandorlo	94	19	113	19	113
Olivo	361	60	421	24	385
Vite per uva da vino	446	60	506	24	470
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	32	190	24	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	2	13	2	13

*i costi di transazione non possono superare il 20% dell'importo del premio per impegni



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Sotto-misura 11.1 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"

Gruppi-coltura/Interventi	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)
Pesco	945	0	900	168	1.068	0	900	160	1.060
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	529	60	589	168	757	24	553	160	713
Mandorlo	85	17	102	168	270	17	102	160	262
Olivo	334	60	394	168	562	24	358	160	518
Vite per uva da vino	426	60	486	168	654	24	450	160	610
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)				168	168			160	160

Le colture con i codici prodotto associati ai Gruppi coltura/Interventi, individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA), sono ammesse oltre che al premio base anche al premio aggiuntivo, a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e la SFA sia compreso tra 0,2 e 1,4.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 76 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame ai fini del premio). Per calcolare il numero di UBA si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata al momento del controllo amministrativo e/o in loco, relativi all'anno di impegno.

Se il rapporto UBA/ SFA è inferiore a 0,2 sarà pagato soltanto il premio base, secondo la tabella Sotto-misura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop".

Se il rapporto supera il valore di 1,4, il premio aggiuntivo è abbattuto al massimale corrispondente ad un rapporto di 1,4, secondo la tabella Sotto-misura 11.1 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo.

I premi totali per i Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA) (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabile in funzione del carico di bestiame da 0,2 UBA/ha/SFA a 1,4 UBA/ha/SFA, distinti per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Sotto-misura 11.1 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo

Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	54	60	322	419	24	24	292	383
Mais e sorgo	413	504	60	60	473	564	24	24	437	528
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	169	260	34	52	203	312	24	24	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	5	23	31	141	5	23	31	141

6. SOTTO-MISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento della sotto-misura 11.2 sostiene il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamento biologico, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Gli impegni previsti dalla sotto-misura 11.2 vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

6.2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6.3. Condizioni di ammissibilità sotto-misura 11.2

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.).
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** avere presentato prima notifica antecedentemente al 15 maggio 2019 ed essere iscritto nell'Elenco degli operatori biologici al 15 maggio 2020.
- **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**
 1. le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
 2. le superfici agricole e gli allevamenti ammessi a premio devono essere notificati come biologici. Possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio;
 3. le colture richieste e ammissibili al premio sono indicate nell'Allegato 2 "Tabella prodotti-interventi". Ogni coltura, inserita nella su detta tabella, è codificata con un codice-prodotto associato in maniera univoca ad uno dei seguenti Gruppi coltura/Interventi. Pertanto una coltura, ovvero un codice-prodotto, può essere associato soltanto ad un Gruppo coltura/Intervento;

Gruppi coltura/Interventi	
Colture non foraggere	Colture foraggere (SFA)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo	Mais e sorgo
Ortive in pieno campo	Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo
Ortive protette	Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati
Pesco	
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	
Mandorlo	
Olivo	
Vite per uva da vino	
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)	
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	

4. tutte le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sopra-specificati possono essere ammissibili al premio "base";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. le colture associate ai Gruppi-coltura/Interventi individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammissibili, oltre che al premio base, anche al "premio aggiuntivo", a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e le superfici sia almeno di 0,2 UBA/ha. Se il rapporto bestiame biologico aziendale/superficie SFA è inferiore a 0,2, tali superfici sono ammesse soltanto al premio base.

Il calcolo delle UBA deve essere effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali riportati nella seguente tabella:

Categorie di animali ²	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

6.4. Impegni di sotto misura 11.2

I beneficiari che aderiscono alla sotto-misura 11.2 assumono i seguenti impegni:

6.4.1. Impegni obbligatori sotto misura 11.2:

- condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Soltanto per gli allevamenti di equidi sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- mantenere l'assoggettamento per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina

² Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

regionale, dimostrato dal documento giustificativo rilasciato dall'OdC, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008 e dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
4. Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008).
5. Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008).
6. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008).
7. Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008).
8. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008).
9. Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008).
10. Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2 DM 18354 del 27.11.2009; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
 - c. Notifica di inizio attività al metodo biologico
 - d. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - aumento o diminuzione del numero di attività;
 - aumento o diminuzione di superficie condotta;
 - aumento o diminuzione UP zootecnia;
 - cambio dell'ODC di riferimento.

6.4.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori sotto-misura 11.2

Sulle superfici oggetto di impegno, coltivate con colture arboree, in aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 6.4.1, è possibile adottare annualmente l'impegno aggiuntivo facoltativo, non obbligatorio, denominato "D. Cover crop".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi sono così descritti:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio, nelle interfila delle colture arboree. Sulle colture miglioratrici non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino sulle interfile delle colture arboree. Sulle colture di copertura non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio: l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide sulle interfile delle colture arboree e destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all' impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio è annuale;
- è assunto con la domanda di sostegno e pagamento e/o con le successive domande di pagamento, associando in domanda le superfici oggetto di impegno allo specifico Gruppo coltura/Intervento: Pesco con cover crop, Agrumi e altri fruttiferi con cover crop, Mandorlo con cover crop, Olivo con cover crop e Vite per uva da vino con cover crop, "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)";
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere assunto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
- le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali;
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)".

6.5. Periodo di impegno sotto-misura 11.2

La durata del periodo di impegno, relativo all'adesione alla sotto-misura 11.2, è stabilita in cinque anni.

Il periodo di impegno inizia il 15 maggio 2020 e termina il 14 maggio 2025.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I beneficiari che nelle annualità 2016 e 2017 hanno presentato domanda di sostegno e pagamento, per l'adesione alla sottomisura 11.1 hanno l'obbligo di proseguire l'impegno sulla Misura 11 aderendo nell'annualità 2020 alla sottomisura 11.2.

I beneficiari della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Azione 2 "Difesa del suolo" del PSR 2007-2013, che nell'annualità 2014 hanno assunto l'impegno agroambientale nel periodo dal 17 giugno 2014 al 16 giugno 2020, possono presentare per le medesime superfici domanda di sostegno e pagamento per l'adesione alla sottomisura 11.2, in questo caso si verifica una parziale sovrapposizione tra i periodi di impegno della Misura 214 e la sottomisura 11.2. Al fine di evitare una sovra-compensazione per le superfici oggetto di entrambi gli impegni, il pagamento annuale della domanda 2020 della sottomisura 11.2 è decurtato in maniera proporzionata alla superficie agricola e ai giorni di sovrapposizione (numero 33 giorni).

6.6. Tipo di sostegno e importi dei premi sotto-misura 11.2

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile.

Le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sotto-specificati possono essere ammissibili al premio "base". Gli importi del premio base, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, comprensivi dei costi di transazione, sono riportati nella tabella seguente:

Sotto-misura 11.2 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"

Gruppi coltura/Interventi	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione*	Premio finale (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	46	276	24	254
Mais e sorgo	362	60	422	24	386
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	28	168	24	164
Ortive in pieno campo	504	60	564	24	528
Ortive protette	953	0	953	0	953
Pesco	884	16	900	16	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	60	559	24	523
Mandorlo	85	17	102	17	102
Olivo	328	60	388	24	352
Vite per uva da vino	405	60	465	24	429
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	29	173	24	168
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	2	12	2	12

*i costi di transazione non possono superare il 20% dell'importo del premio per impegni

Sotto-misura 11.2 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Gruppi coltura/Interventi	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni e Impegno D (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni Impegno D (€/ha/Anno)
Pesco	859	41	900	168	1.068	24	883	160	1.043
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	60	541	168	709	24	505	160	665
Mandorlo	77	15	92	168	260	15	92	160	252
Olivo	304	60	364	168	532	24	328	160	488
Vite per uva da vino	387	60	447	168	615	24	411	160	571
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)				168	168			160	160

Le colture con i codici prodotto abbinati ai Gruppi coltura/Interventi, individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA), sono ammesse oltre che al premio base anche al premio aggiuntivo, a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e la SFA sia compreso tra 0,2 e 1,4.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 69 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame). Per calcolare il numero di UBA si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata al momento del controllo amministrativo e/o in loco, relativi all'anno di impegno.

Se il rapporto UBA/ SFA è inferiore a 0,2 sarà pagato soltanto il premio base secondo la tabella Sotto-misura 11.2 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop".

Se il rapporto supera il valore di 1,4, il premio aggiuntivo è abbattuto al premio corrispondente ad 1,4, secondo la tabella Sotto-misura 11.2 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo.

I premi totali per i Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA) (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabile in funzione del carico di bestiame da 0,2 a 1,4, distinti per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

Sotto-misura 11.2 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo

Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	49	60	293	387	24	24	268	351
Mais e sorgo	376	459	60	60	436	519	24	24	400	483



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	237	31	47	185	284	24	24	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	5	21	29	128	5	21	29	128

I beneficiari della misura 214 del PSR 2007-2013, il cui periodo di impegno termina il 16 giugno 2019 o il 14 luglio 2019 (214.6), avranno una decurtazione dell'importo dei premi assunti nel 2018 per la Misura 11 sottomisura 11.2, calcolata sulla base dei giorni di sovrapposizione degli impegni.

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

7.1. Selezione delle domande di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà all'adozione di graduatorie.

7.2. Clausola di revisione

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE n. 1305/2013 è prevista la clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 nei seguenti casi:

- adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;
- adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo per gli impegni assunti la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7.3. Adeguamento degli impegni

Potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'importo cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7.4. Combinazione di Misure/Sotto-misure/Tipi di intervento

Come previsto dall'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 gli impegni assunti a norma dell'articolo 29 del Reg.(UE) 1305/2014, cioè a valere sulla Misura 11, possono essere combinati con quelli assunti sulla stessa superficie o capo, su altre misure/typi di intervento, a condizione che siano tra di loro complementari e compatibili.

Nella tabella seguente sono riportate le altre possibili combinazioni delle misure, sotto-misure e tipi di intervento, compatibili o non compatibili, sulla stessa superficie e/o sullo stesso capo, oggetto di impegno assunto con la domanda di sostegno della misura 11.

Misura/Sotto-misura/Typo di intervento/Intervento	Sotto-misura 11.1 intervento superfici	Sotto-misura 11.1 – Premio aggiuntivo UBA SFA	Sotto-misura 11.2 intervento superfici	Sotto-misura 11.2 Premio aggiuntivo UBA SFA
Typo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.2 - impegni obbligatori	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.2 - Impegni aggiuntivi	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	NO	NA	NO	NA
Typo di intervento 10.1.4	SI	NA	SI	NA



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Misura/Sotto-misura/Tipo di intervento/Intervento	Sotto-misura 11.1 intervento superfici	Sotto-misura 11.1 – Premio aggiuntivo UBA SFA	Sotto-misura 11.2 intervento superfici	Sotto-misura 11.2 Premio aggiuntivo UBA SFA
Tipo di intervento 10.1.5	NA	SI	NA	SI
Sotto-misura 14.1 -Intervento 1	NA	SI	NA	SI
Sotto-misura 14.1 -Intervento 2	NA	SI	NA	SI
Sotto-misura 14.1 -Intervento 3	NA	SI	NA	SI
Sotto-misura 14.1 -Intervento 4	NA	SI	NA	SI
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA

Si specifica che gli impegni assunti ai sensi della sotto-misura 11.1 non sono compatibili con gli impegni assunti ai sensi della sotto-misura 11.2.

7.5. Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11

Tutti i beneficiari che aderiscono ai sotto interventi 11.1 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 sono tenuti:

- **al rispetto di altri pertinenti impegni ed obblighi diversi dalle regole di condizionalità** e riportati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);
- **al rispetto delle regole di condizionalità** di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2020; come stabilite dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2055/DecA/38 del 3 settembre 2019 che sarà sostituito dal provvedimento regionale di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M. n. 2588 del 10.03.2020 in corso di emanazione, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;
- **a conservare la documentazione prevista dagli impegni di misura** (comprese le fatture) dell'intero periodo di impegno, per almeno due anni successivi al termine del periodo di impegno;
- **presentare la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni** assunti con la domanda di sostegno: si ricorda che l'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia, fatto salvo quanto disposto nei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale in corso di emanazione, di cui al successivo

paragrafo 10, riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni e altri obblighi, è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo dei quattro anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è comunque riconosciuto il sostegno. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno si procede alla revoca del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti;

- **a rinnovare i titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno:** si ricorda che la superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo d'impegno (a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità). Con riguardo alla predetta disposizione, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, **i titoli di conduzione delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l'anno d'impegno a cui si riferisce la domanda annualità 2020 (dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2021), devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 01 febbraio 2021, pena la non ammissibilità della superficie interessata.**

7.6. Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno

Durante il periodo di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Lo scambio delle particelle è consentito esclusivamente all'atto della presentazione delle domande di pagamento (iniziale e di modifica). Le particelle richieste a premio nella domanda di sostegno e pagamento e nelle successive domande di pagamento devono essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso del periodo di impegno. La superficie richiesta a premio può aumentare o ridursi, nell'arco del periodo d'impegno quinquennale, nella misura massima della soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa con la domanda del primo anno di adesione. Ai fini del pagamento del premio, la superficie ampliata o ridotta deve essere dichiarata nella domanda di pagamento annuale. In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza del periodo di impegno termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno della pertinente sottomisura.

Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto di impegno, entro la soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa a premio nel 1° anno di impegno, non devono essere recuperate le somme eventualmente percepite nelle annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.

Per quanto disposto nel Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1288/DecA/14 del 9 aprile 2020, che recepisce le ulteriori disposizioni impartite dell'OP AGEA a seguito dell'Audit della Commissione Europea (Indagine n. RD2/2017/017/IT), non è consentita la



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

variazione in diminuzione della superficie oggetto d'impegno oltre la soglia del 20% di quella ammessa a premio nel 1° anno di impegno, pena la decadenza della domanda di sostegno ed il recupero delle somme eventualmente già erogate. Tale penalità, decadenza della domanda di sostegno e recupero delle somme eventualmente già erogate, è applicata a tutti i bandi della Misura 11 a partire dall'annualità 2016. Non sono recuperati gli importi in caso di diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e/o di cambio beneficiario per trasferimento degli impegni.

Nel caso di una variazione della superficie entro i limiti consentiti, il beneficiario deve presentare la notifica di variazione, sempre tramite le funzionalità del SIB.

8. Controlli Misura 11 Agricoltura biologica

Ai sensi delle Istruzioni operative di AGEA n. 15 protocollo del 10 marzo 2020, per le aziende che presentano domanda della misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) 834/2007, da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo", la presenza o assenza di non conformità rilevate dall'OdC, il confronto tra la superficie richiesta a premio nella Misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP AGEA.

9.1. Disposizioni per l'anno 2020 derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19

Per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione: delle domande, delle comunicazioni, della modulistica e della documentazione di cui ai successivi paragrafi si applicano, ove pertinenti, le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 (Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020) e le eventuali successive disposizioni impartite dall'OP AGEA.

9.2. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno e pagamento o domanda di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999, compilare il piano di coltivazione e, se del caso aggiornare la consistenza zootecnica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale è fatta prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento o della domanda di pagamento presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA.

I dati/informazioni che sono utilizzati per la presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento per l'anno 2020 sono dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2020 e, comunque, prima della presentazione della domanda.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

9.3. Tipologia di domanda

L'articolo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce le seguenti definizioni:

- Domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Domanda di pagamento: una domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il richiedente presenta un'unica domanda di sostegno e pagamento o di solo pagamento. Le disposizioni impartite da AGEA per la domanda di pagamento, per quanto pertinenti, sono applicate anche per la domanda di sostegno.

Il richiedente nell'annualità 2020 può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

1. domanda iniziale di:
 - a. sostegno e pagamento;
 - b. pagamento/aggiornamento annuale (conferma impegno);
 - c. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 paragrafo 2);
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/14 (di seguito domanda di ritiro parziale);
4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).

9.4. Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domanda iniziale di sostegno e pagamento o di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa della domanda che viene sottoscritta con firma autografa dal richiedente e successivamente rilasciata in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA). Al riguardo si evidenzia che ai sensi delle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020, poiché la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma autografa, è consentita la sottoscrizione al termine del periodo emergenziale COVID 19 (sottoscrizione differita della domanda); e in caso di sottoscrizione differita la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati da AGEA comporta l'invalidità della domanda con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

La copia cartacea delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP AGEA; il CAA rende disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli. La presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). La sola stampa delle domande non è prova di presentazione della domanda.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno e pagamento la modalità di sottoscrizione con firma autografa è valida anche per la domanda di sostegno.

La data di presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento all'Autorità di Gestione e all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande iniziali di sostegno e pagamento e di pagamento sul portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

9.5. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento

Il termine per la presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2020**.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento oltre il 15 maggio 2020 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio 2020.

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 09 giugno 2020 sono irricevibili.

9.6. Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla Misura 11 siano rispettati.

Le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 come disposto da AGEA.

La compilazione, la sottoscrizione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.4 per la domanda sostegno e pagamento e la domanda di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il **01 giugno 2020**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il **01 giugno 2020** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino al **09 giugno 2020**, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno e pagamento e di pagamento.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di

modifica presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzate le modifiche con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

9.7. Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno e pagamento o di pagamento, oppure gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

La compilazione, la sottoscrizione e la presentazione on-line della domanda di ritiro parziale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.4 per la domanda sostegno e pagamento o di pagamento.

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

L'OP AGEA, al paragrafo 7.1 delle Istruzioni operative n. 15 del 10 marzo 2020 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente per le superfici che non presentano inadempienze, il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, ad ARGEA Sardegna presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaarcea.it

Si evidenzia che il ritiro parziale di una domanda di pagamento successiva alla prima, che determina la variazione in diminuzione, oltre la soglia consentita del 20% della superficie ammessa nella domanda di sostegno (mancato mantenimento della superficie), comporta l'applicazione della penalità ripotata al precedente paragrafo 7.6 (decadenza della domanda di sostegno e recupero delle somme eventualmente già erogate).

9.8. Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)

Una domanda di sostegno può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno e pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle domanda di sostegno e pagamento che presentano inadempienze.

L'OP AGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni operative n. 15 del 10 marzo 2020 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [aragea@pec.agenziaaragea.it](mailto:argea@pec.agenziaaragea.it)

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

9.9. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(UE) 640/2014.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- 4) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 5) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 6) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per la comunicazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali può essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla Circolare Agea n. 32/2017.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione giustificativa, si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP AGEA con le Istruzioni operative sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione giustificativa, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato, oltre che all'OP AGEA, anche ad ARGEA Sardegna esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo aragea@pec.agenziaaragea.it accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 11 Agricoltura biologica - Annualità 2020. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

9.10. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e trasferimento degli impegni

In caso di cessione dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno e pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente. Nelle misure pluriennali si procede al recupero delle somme eventualmente erogate anche negli anni precedenti

Per la comunicazione della cessione totale o parziale di azienda devono essere utilizzati gli specifici Moduli 3 e 4 allegati alla presenti disposizioni.

Tali Moduli debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla documentazione giustificativa allegata allo stesso, deve essere inviato ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Ai fini delle comunicazioni obbligatorie ai sensi delle norme che disciplinano il metodo di produzione biologico, entro 30 giorni dall'avvenuta cessione il cedente e il subentrante presentano all'OdC e alla Regione Sardegna, rispettivamente la notifica di recesso totale o di variazione e la prima notifica e/o la notifica di variazione delle superfici aziendali, tramite le funzionalità messe a disposizione sul SIAN dal Sistema Informativo del Biologico (SIB).

10. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica il D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che sarà sostituito, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni, dal D.M. n. 2588 del 10.03.2020 in corso di emanazione.

In particolare, si applicano i seguenti articoli del citato decreto ministeriale:

- articolo 15, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto e di altri obblighi, quali i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- articolo 16, ove si accertino nello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti da ciascun tipo di intervento della Misura 11, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità. I requisiti minimi e gli impegni pertinenti di condizionalità sono specificati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);
- articolo 17, ove si accerti la ripetizione di un'inadempienza e/o un'inadempienza grave.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari della Misura 11, in attuazione dell'articolo 24 del D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà stabilito nelle ulteriori disposizioni regionali.

11. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale, mediante atti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e/o dell'Autorità di Gestione e/o del Direttore del servizio (responsabile di misura), secondo le rispettive competenze, si riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà previsto in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

12. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati richiesti nell'ambito delle presenti disposizioni saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalle medesime disposizioni, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal paragrafo 19 delle Istruzioni Operative emanate dall'O.P. AGEA n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10.03.2020.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza.

14. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti distribuzione (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Proposta di Regolamento della Commissione europea e del Consiglio COM(2018)392 final recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- Proposta di Regolamento di transizione del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2019)581 final 2019/0254 (COD) recante "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021”;

- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto ministeriale n. 6793 del 18.07.2018, recante “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;
- Decreto ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049 e s.m.i. recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Determinazione del direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari prot. N. 3884 repertorio n. 115 del 17 marzo 2016 “Agricoltura biologica. Regolamento (CE) n. 889/2008, art. 15. Armonizzazione calcolo densità degli animali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare “;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016), modificato con la Decisione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016, con Decisione C(2017) 7434 del 31 ottobre 2017 e con Decisione C(2018) 6014 del 12 settembre 2018 e con Decisione C(2020)354 del 20 gennaio 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante” Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 recante “Recepimento regionale del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1517/31 del 29 giugno 2016 recante: “Regime di condizionalità 2016. Provvedimento regionale per l'attuazione dell'articolo 22 del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, secondo le direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12.04.2016.”;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1867 del 18 gennaio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” in corso di pubblicazione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1474/DecA/30 del 31 maggio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. DGR n. 26/34 del 30 maggio 2017. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2055/DecA/38 del 03 settembre 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” in corso di emanazione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 recante: comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1177/DecA/26 del 28 maggio 2015 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
 - Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 2976/DecA/58 del 29 ottobre 2018 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi;
 - Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale-Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n.5719/145 del 21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/20-Misure a superficie e animale(M10-M11-M13-M14-M15). Delega ad Argea Sardegna attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno;
 - Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante “PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.”;
 - Convenzione tra l'Agea e la Regione Sardegna riguardante l'affidamento della delega di funzioni per la gestione del PSR 2014/2020;
 - Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
 - Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
 - Istruzioni operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013”;

- Istruzioni operative di AGEA n. 15 del 10 marzo 2020 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;
- Nota di AGEA AREA COORDINAMENTO protocollo n. 0024085 del 31/03/2020 con oggetto “SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020”;
- Istruzioni Operative di AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 Recante “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.998/decA/21 del 22 aprile 2016, recante Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Disposizioni per l’attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro-climatici- ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2016;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 882/decA/17 del 6 aprile 2017, recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l’attuazione del Programma – Misura 13 – Indennità compensativa – Misura 11 Agricoltura biologica – Misura 14 Benessere degli animali – Annualità 2017;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 597/DECA/11 del 6 marzo 2018, recante Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l’attuazione della Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2018;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misure connesse alla superficie e agli animali - Annualità 2016, 2017 e 2018 - Attuazione dell’articolo 23, comma 1, del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 per le Misure 10, 11, 14 e 15 annualità 2016 - Attuazione dell’articolo 24, comma 1, del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2017 – Attuazione dell’articolo 24, comma 1, del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2018”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2349/DecA/45 del 23.10.2019 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misure 10 e 11. Integrazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 486 del 22 febbraio 2019 "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", sottomisura 15.1, della Misura 214, Azione 214.2 Difesa del suolo, e ulteriori disposizioni per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Annualità 2019;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1286/DecA/14 del 9 aprile 2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali" e della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", Sottomisura 15.1 - Annualità 2020";

15. ALLEGATI

Allegato 1 Avviso

Allegato 2 Tabella prodotti interventi

Allegato 3 Tabella degli impegni e altri obblighi

Allegato 4 Modello comunicazione ritiro parziale domanda (Modulo 1)

Allegato 5 Modello di comunicazione di ritiro totale della domanda (Modulo 2)

Allegato 6 Modello di subentro totale nell'impegno nell'annualità 2020 (Modulo 3)

Allegato 7 Modello di subentro parziale nell'impegno nell'annualità 2020 (Modulo 4)